



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il giudice tutelare

dott. ssa

letto il ricorso con il quale ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di nato ad il e residente a Portogruaro (VE), Via ;

ritenuto che la documentazione in atti, nonché gli esiti dell'esame diretto dell'amministrando, forniscono elementi univoci nel senso che lo stesso abbisogna di essere assistito da un amministratore di sostegno, essendo il medesimo affetto da invalidità psico-fisiche che rendono ad esso necessario essere coadiuvato nella cura dei propri interessi;

ritenuto che vada nominato quale amministratore di sostegno di l' avvocato

P.Q.M.

vista la l. 9 gennaio 2004, n. 6 e gli artt. 404 ss. C.c.

nomina

l'avvocato) nata a il) e residente a), Via

Amministratore di Sostegno di

nato ad il } e residente a , Via

dispone

- 1) che l'incarico sia a tempo indeterminato;
- 2) che l'amministratore di sostegno renda il conto annualmente;
- 3) che l'amministratore di sostegno, in nome, per conto ed in rappresentanza del beneficiario, ne curi l'ordinaria amministrazione dei beni mobili ed immobili, compresa la gestione, l'apertura e chiusura di eventuali conti correnti, libretti e depositi bancari e postali, in contanti e titoli, comprese carte di debito/credito e polizze assicurative, presso qualsiasi istituto o ente giacenti;
- 4) che l'amministratore di sostegno, in nome, per conto ed in rappresentanza del beneficiario, provveda a effettuare prelievi dai suddetti depositi e a ricevere le pensioni e le indennità sopra indicate, impiegando le relative somme per le necessità di cura e di assistenza del beneficiario, e ciò sino alla concorrenza di mensili € 2.500,00= complessivamente, depositando l'eventuale eccedenza in conto corrente o libretto di deposito bancario o postale, intestato al beneficiario e assoggettato al vincolo del giudice tutelare, anche con modalità "home banking" ;
- 5) che resti, invece, soggetto alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 411, cod. civ., ogni altro atto, diverso da quelli di cui ai punti nn. 3-4 ed in particolare quelli di cui agli artt. 374, 375 e 376, cod. civ.;
- 6) che, ai sensi della l. 28 marzo 2001, n. 145, l'amministratore di sostegno, previo consulto con il medico curante e/o lo psichiatra e/o il personale sanitario, assista il beneficiario nel rendere l'assenso agli atti medici e terapeutici che si rendessero necessari per la cura del beneficiario stesso, e ne disponga se del caso, in nome e per conto del medesimo, il ricovero presso idonea struttura residenziale o di ospitalità, sollecitando gli eventuali trattamenti sanitari e la somministrazione delle terapie necessarie a salvaguardare la buona qualità della vita di esso ;
- 7) che l'amministratore di sostegno, in nome, per conto ed in rappresentanza del beneficiario, rivolga istanze alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti Locali, ai Servizi Territoriali per richiedere l'assistenza sanitaria della quale il beneficiario dovesse necessitare, sollecitando

da quelli le contribuzioni previste dalla legislazione posta a tutela delle persone disabili o invalide;

- 8) che l' amministratore di sostegno, in nome, per conto ed in rappresentanza del beneficiario, presenti le eventuali dichiarazioni dei suoi redditi e sottoscriva gli atti di natura fiscale;

fissa

per il GIURAMENTO dell'amministratore di sostegno l'udienza del giorno

I.

presso il TRIBUNALE DI PORDENONE AVANTI A SE', PIANO I°, STANZA N.101/C ;

dichiara


immediatamente efficace il presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pordenone, 3.3.2017


Il giudice tutelare

GOT dott.ssa Federica Bernardi



TRIBUNALE DI PORDENONE
CANCELLERIA
16 MAR 2017

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO


Cancelleria